

CERSAIE

Le nuove agevolazioni riservate ai Soci ANGAISA

Carissimi Soci, vi ricordiamo che scadono il prossimo 15 luglio i termini per potersi avvalere delle nuove importanti agevolazioni, riservate ai Soci ANGAISA, frutto del nuovo accordo di collaborazione tra Servizi ANGAISA e EDI.CER, definite per favorire la partecipazione dei titolari delle aziende associate, dei responsabili/addetti di show-room e di banco e della vostra clientela professionale (installatori, progettisti, architetti, ecc.) all'edizione 2011 del CERSAIE, che si terrà a Bologna dal 20 al 24 settembre p.v.

L'iniziativa – già presentata a tutti i Soci con due distinte comunicazioni spedite il 20 giugno scorso – prevede due specifiche modalità di "incentivazione" delle presenze al CERSAIE:

- 1) Pullman gratuiti per raggiungere CERSAIE: iniziativa riservata alle aziende associate del Centro-Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese)
- 2) "Viaggi in autonomia": iniziativa riservata alle aziende associate del Centro-Sud e Isole, con un contributo spese in funzione del numero di persone – riferibili ad una singola azienda – che visiteranno la manifestazione fieristica.

Per tutti i dettagli rinviamo le aziende associate interessate a quanto precisato nelle citate comunicazioni (chi ne fosse sprovvisto può farne richiesta alla Segreteria ANGAISA, all'indirizzo guerra@angaisa.it); per poter usufruire delle agevolazioni è necessario compilare le relative schede di adesione e trasmetterle quindi via fax o via mail alla Segreteria ANGAISA. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento delle disponibilità e comunque non oltre il 15 luglio 2011. Le priorità saranno definite esclusivamente sulla base della data di ricevimento delle schede di adesione.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che a partire dall'edizione 2011, ANGAISA tornerà ad essere presente al CERSAIE con il proprio stand ubicato nell'area esterna 48, fra i padiglioni 33 e 35, che potrà essere utilizzato dai Soci anche come ufficio di segreteria - guardaroba per l'intera durata della manifestazione. La Segreteria, nella persona del sig. Guerino Guerra, resta a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

Altrettanto significativo il grafico che mette in relazione l'andamento del fatturato ed il margine di intermediazione con le previsioni fino al 2013: il crollo dei fatturati, che ha avuto il suo apice nel 2009, sarà accompagnato da una lenta erosione del margine, che nel 2013 dovrebbe attestarsi intorno al 26,50 %

ANGAISA partner culturale del Convegno "Arredobagno: nuove frontiere tra mercato e design"

Il 17 giugno scorso ANGAISA ha partecipato al Convegno "Arredobagno: nuove frontiere tra mercato e design", nel corso del quale è stata presentata un'indagine realizzata dal Mip Politecnico di Milano per la rivista Il Bagno Oggi e Domani di Reed Business Information, dedicata alle strategie e agli strumenti da adottare per accelerare la definitiva uscita del comparto dalla crisi ancora in atto. L'indagine, realizzata con il contributo dei partner culturali ANGAISA, Assobagno, e Confindustria Ceramica, ha rappresentato un importante momento di confronto sul settore nel suo complesso, frutto della valutazione di molti casi aziendali e di interviste alla filiera produttiva e distributiva, per individuare linee di sviluppo competitive per il futuro. L'intervento di ANGAISA, presentato dal Presidente della Sezione Lombardia Michele Felisio, ha messo in evidenza alcuni dati che testimoniano le difficoltà delle aziende distributrici nell'attuale congiuntura e ha sottolineato l'importanza dell'integrazione di filiera con particolare riferimento alle attività di co-marketing fra produttori e distributori

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

Settore Sanitario

KESKO

Il gruppo finlandese KESKO annuncia una forte crescita del fatturato delle proprie aziende nell'Europa dell'Est nel primo trimestre 2011. In Russia la STROYMASTER ha visto una crescita del 23,8%. In Bielorussia OMA è cresciuta del 77,8%. In Lituania SENUKAI ha visto una crescita del 18,8%. Per contro RAUTAKESKO in Estonia è cresciuta solo del 3,2% ed in Lettonia del 3,1%.

ROCA

ROCA acquisisce una compagnia russa la AKVATON, azienda leader nei prodotti per il bagno con circa il 15% di quota sul mercato russo. AKVATON produce sanitari da bagno e lavelli. Nel 2010 ROCA ha acquisito UGRAKERAM, azienda di produ-

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Inaugurata la nuova sede degli "scout" di L'Aquila, realizzata con il contributo di ANGAISA



Sabato 18 giugno è stata inaugurata la nuova sede degli scout di L'Aquila, realizzata anche grazie ai contributi raccolti attraverso l'iniziativa "ANGAISA per l'Abruzzo". La sottoscrizione era stata aperta dall'Associazione nell'aprile 2009, pochi giorni dopo il grave sisma che aveva colpito con particolare violenza L'Aquila e tanti altri comuni abruzzesi. L'Associazione, che ha sostenuto direttamente l'iniziativa, anche con un proprio contribu-

to straordinario, era presente all'inaugurazione con il Segretario Generale Gianni Mari, al quale è stata consegnata la targa che attesta il conferimento ad ANGAISA della "Croce di benemerita di secondo grado" da parte della sezione aquilana del "Corpo Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani".

ANGAISA partecipa alla riunione dell'Associazione Credit Managers Italia

Il Presidente ANGAISA Mauro Odorisio ha partecipato alla riunione del Gruppo Idrotermo-Idraulico di A.C.M.I. (Associazione Credit Managers Italia), che si è tenuta a Milano giovedì 30 giugno. ANGAISA ha presentato alcuni dati, estremamente significativi, tratti dall'Osservatorio dei Bilanci edizione 2011, relativi, in particolare, al confronto fra i "giorni debiti fornitori" e i "giorni crediti clienti", messo in relazione con l'andamento generale del fatturato tra il 2006 ed il 2009. I dati riferiti al "Totale Italia" evidenziano che, complessivamente, tocca ancora ai distributori il ruolo di "finanziatori" della filiera; questo dato non risulta però omogeneo, e sono diverse le macro-regioni nelle quali la forbice gioca a favore dei distributori, come nel Nord-Ovest, nel Centro-Ovest e nell'Area Romana.

zione in vetro china con 4 impianti con la capacità produttiva più elevata della Russia.

HORNBAACH

HORNBAACH apre 2 punti vendita nella Repubblica Ceca portando i suoi punti vendita a 8.

MOBEN KITCHENS e DOLPHIN BATHROOMS vanno a picco

Le due aziende mettono a rischio 3.000 posti di lavoro. HOMEFORM ha chiesto l'amministrazione controllata; l'azienda ha 160 punti di vendita in Inghilterra con 1.300 impiegati e 1.500 esperti d'installazione. HOMEFORM possiede i tre marchi MOBEN per le cucine, DOLPHIN per il bagno e SHARPS per le camere da letto; sembra che solo quest'ultimo marchio verrà salvato. L'azienda è posseduta dal gruppo SUN CAPITAL PARTNERS. Soprattutto saranno le nazioni emergenti dell'Asia e del Pacifico che spingeranno la crescita di tale domanda, mentre le nazioni sviluppate avranno tassi di crescita inferiori.

Settore riscaldamento/condizionamento

BOSCH apre un nuovo stabilimento per la produzione di moduli fotovoltaici

BOSCH ha aperto in Francia un nuovo stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici con la capacità produttiva di 150 megawatt.

UPONOR acquisisce la maggioranza (il 50,7%) di ZENT-FRENGER

UPONOR con questa operazione rafforza la sua posizione nella tecnologia del riscaldamento a soffitto radiante attraverso la collaborazione di ZENT-FRENGER, azienda specializzata in soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e tecnologia geotermica per edifici pubblici e commerciali.

VISSMANN acquisisce HKB KETEL BOUW

Il gruppo tedesco VISSMANN ha acquisito l'azienda danese HKB specializzata nella produzione di caldaie per applicazioni industriali.

OMAN costruisce una centrale solare da 300 megawatt

Il governo dell'OMAN sta per lanciare la costruzione di una centrale fotovoltaica con la capacità produttiva di 200 megawatt/anno.

L'investimento era stimato in 1 miliardo di dollari, ma verrà ridimensionato dalla caduta dei prezzi del materiale fotovoltaico. Il progetto verrà varato entro i prossimi 14 mesi.

NIBE ha acquisito SCHULTHESS

L'azienda svedese NIBE ha completato la scalata al capitale di SCHULTHESS, azienda svizzera specializzata nelle tecnologie di riscaldamento, raffreddamento, lavaggio ed automazione della casa. NIBE detiene l'85,26% del capitale di SCHULTHESS.

SIEMENS si espande nel settore eolico

Nei prossimi 2 anni SIEMENS investirà 150 milioni di € nell'espansione dell'eolico. Due nuovi centri di ricerca e sviluppo sono stati aperti in Danimarca nelle cittadine di Brande ed Aalborg per sviluppare il mercato dell'eolico off shore in Europa.

Al momento SIEMENS WIND POWER ha impianti in Danimarca, Stati Uniti, Inghilterra, Germania ed Olanda, oltre a due nuove aperture in Cina ed USA. Ulteriori impianti verranno realizzati in Inghilterra, Canada e Russia.

NORMATIVE

Area legale legislativa

Tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici. Indicazioni operative.

In occasione di un recente incontro informale, la Confcommercio ha avuto modo di sottoporre all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici alcuni quesiti e richieste di chiarimento concernenti la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come disciplinata dalla legge 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, anche alla luce delle successive indicazioni contenute nelle determinazioni n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 8 del 18 novembre 2010 della stessa Autorità. L'AVCP ha innanzitutto annunciato che le principali questioni interpretative in merito all'applicazione della suddetta disciplina costituiranno l'oggetto di una nuova determinazione, di prossima approvazione (presumibilmente all'inizio del mese di luglio), che, oltre a sostituire integralmente le precedenti sopra richiamate, fornirà alcune indicazioni relativamente alle questioni da ultimo emerse e rispetto alle quali non si era pronunciata in precedenza. In considerazione della rilevanza "operativa" che rivestono alcuni dei chiarimenti già forniti, in tale sede, alla confederazione, ne riportiamo di seguito una sintesi dedicata alle modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità.

Occorre innanzitutto ribadire che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, l'obbligo di indicare un conto corrente dedicato alla commessa, anche in via non esclusiva, è da intendersi nel senso che i conti correnti possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati, così come è ammesso dedicare più conti alla medesima commessa ovvero dedicare un unico conto a più commesse.

Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Più in generale, con riferimento all'adempimento da parte degli operatori economici delle prescrizioni legali in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'AVCP ha precisato che in base alle disposizioni di legge vigenti, sussiste un vero e proprio obbligo a carico delle imprese – che di conseguenza non possono considerarsi esentate – anche nell'ipotesi

in cui la PA non richieda espressamente l'adempimento. Per quanto riguarda in particolare gli specifici obblighi cui devono adempiere gli operatori economici, l'AVCP opera una distinzione tra due diverse categorie di operazioni a secondo che le medesime siano assoggettate, rispettivamente, a:

1. **Tracciabilità piena**, quando l'acquisto della fornitura è funzionale ad una o più specifiche commesse. Si applicano in tal caso tutte le prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. **Tracciabilità ridotta**, quando l'acquisto di una fornitura, pur funzionale ad una o più commesse, non è specificamente riconducibile alla stessa/e. In queste ipotesi sussiste solo l'obbligo di utilizzare un conto dedicato ma non esclusivo attraverso cui movimentare sia le somme in entrata che quelle in uscita (queste ultime possono essere anche solo una parte di un ammontare complessivo maggiore).

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, se un rivenditore effettua un acquisto di un certo quantitativo di prodotti che sono specificamente destinati ad una o più forniture per la P.A. si troverà in **regime di tracciabilità piena** e dovrà adempiere a tutti gli obblighi prescritti in materia, ivi compresa l'indicazione del CIG/CUP nelle movimentazioni finanziarie nonché l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Diversamente, nel caso in cui l'acquisto non sia destinato ad una o più specifiche commesse, ma avvenga nell'ambito dell'attività approvigionamento posta in essere da un operatore commerciale che ha in essere contratti con la P.A. ma che opera anche sul mercato con i privati, l'AVCP ha indicato la possibilità di applicare, quanto alle movimentazioni in uscita (pagamenti ai fornitori, dipendenti e consulenti) il **regime di tracciabilità ridotta** di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010. Tale disposizione, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Con riferimento a tali pagamenti, infatti, l'AVCP ha ritenuto che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con *"strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto"*, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Più in generale, relativamente alle movimentazioni in uscita, la medesima Autorità ha inoltre ribadito quanto precisato nella determinazione n. 8 in cui viene espressamente specificato che *"... Il paga-*

mento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti".

Di conseguenza, nel caso in cui un operatore commerciale presta forniture relativamente a più commesse con diverse PPAA ma si rifornisce, a sua volta, da un unico fornitore, può indicare nella movimentazione finanziaria in uscita un solo CIG/CUP, riferito ad una sola delle commesse in questione (ad es. la principale o quella di importo maggiore).

In occasione del citato incontro Confcommercio ha altresì rappresentato all'AVCP l'ipotesi, diversa dalle precedenti, in cui un operatore commerciale effettui degli acquisti nell'ambito della sua **ordinaria attività di approvvigionamento**, ovvero acquisti dei beni per il proprio **magazzino**, senza che abbia in essere rapporti contrattuali con la PA o che sia stata preventivata una commessa pubblica.

L' Autorità, riconoscendo la rilevanza di tale fattispecie e la fondatezza delle perplessità sollevate sul punto, si è riservata di esaminare e valutare più approfonditamente nel merito la questione (ad es. se il magazzino anche di un piccolo esercizio commerciale possa essere ricompreso nelle immobilizzazioni tecniche) manifestando altresì l'intento di fornire un orientamento in occasione dell'annunciata determinazione di prossima adozione.

Fisco

Reti di impresa

Misura percentuale massima risparmio di imposta

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2011, è stato stabilito che, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, alle imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa, riconosciute ai sensi dell'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il beneficio fiscale spetta in misura non superiore al 75,3733 per cento del risparmio di imposta richiesto con il Modello RETI. Ricordiamo che il citato art. 42 del D.L. n. 78 del 2010, al comma 2 prevede, in favore delle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute, vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI. In particolare, il successivo comma 2-quater stabilisce la sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un "contratto di rete", fino al periodo d'impo-

sta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune od al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, ad ogni modo, superare il limite di 1 milione di euro. In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione contenente i dati del risparmio d'imposta (cosiddetto "Modello RETI"), con le relative istruzioni. Il citato Provvedimento ha, inoltre, stabilito che l'Agenzia delle Entrate determini la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante sulla base del "rapporto fra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto".

Con il Provvedimento in esame è stata, quindi, resa nota la misura percentuale del risparmio d'imposta spettante. Tale percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra le risorse stanziare per l'anno 2011, ammontanti a 20 milioni di euro, e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, risultante dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta (mod. RETI) validamente presentate. L'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto entro la data del 23 maggio 2011 è pari ad euro 26.534.578.

IVA. Comunicazione telematica operazioni rilevanti di importo non inferiore a 3.000 euro. Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Con la recente circolare n. 28/E del 21.06.2011 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni importanti chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata, in merito alle più recenti novità in materia fiscale. Fra i temi presi in esame, riteniamo opportuno riportare di seguito le indicazioni fornite relativamente alla comunicazione delle operazioni rilevanti, ai fini IVA, di importo non inferiore a tremila euro.

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a tremila euro. Data dell'operazione.

Domanda: Il punto 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010 non prevede, tra gli elementi da indicare nella comunicazione, la data dell'operazione; questa figura però nelle specifiche tecniche allegata al provvedimento, ove è precisato che si tratta della "data di registrazione ovvero data di cui all'art. del D.P.R. n. 633 del 1972". Al riguardo, si chiede se occorra indicare la data dell'operazione oppure quella di registrazione, in relazione a quanto disposto dal punto 4.2 del provvedimento stesso. Inoltre, posto che, in caso di emissione di fattura, potrebbe risultare difficoltoso risalire all'una o all'altra data, non ricavabili dai registri, si chiede se sia possibile indicare la data della fattura.

Risposta: Poiché l'allegato tecnico al provvedimento del 22 dicembre 2010 costituisce parte integrante del provvedimento stesso, anche l'indica-

zione della data dell'operazione costituisce un elemento necessario ai fini della comunicazione in parola. Ciò posto, si ritiene che nel campo "data dell'operazione" del tracciato record vada indicata la data di registrazione dell'operazione e, solo in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Verifica della soglia ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a tremila euro.

Domanda: In presenza di più forniture effettuate nell'anno dal medesimo fornitore o al medesimo cliente, ma in assenza di un contratto, la soglia di 3.000 euro deve essere verificata per ogni singola operazione o complessivamente?

Risposta: Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente. Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.

Obbligo di comunicazione nel caso di operazioni effettuate nei confronti di privati.

Domanda: Per operazioni soggette all'obbligo della fatturazione oggetto di comunicazione dall'anno 2010 si intendono anche quelle effettuate nei confronti di privati se poste in essere da soggetti diversi da commercianti al minuto?

Risposta: Il punto 2.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 prevede, ai fini della comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, il superamento di due differenti soglie, rispettivamente di 3.000 euro e di 3.600 euro, a seconda che l'operazione rilevante IVA sia o meno soggetta all'obbligo di emissione della fattura. Il successivo 2.3, per il periodo d'imposta 2010, prevede una deroga espressa rispetto a quanto disposto dai precedenti punti 2.1 e 2.2, elevando l'importo previsto a venticinquemila euro e limitando la comunicazione alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. Il suddetto 2.3, inoltre, a differenza del precedente 2.1 non stabilisce ulteriori soglie per i soggetti privati. Ciò posto, si ritiene, che la comunicazione deve essere sempre effettuata nelle ipotesi in cui si verifica l'obbligo di emissione della fattura.

Il testo integrale della circolare dell'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Area Fiscale • IVA • Comunicazioni telematiche.

IVA. Comunicazione telematica operazioni rilevanti di importo non inferiore a 3.000 euro.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011 (disponibile all'in-

terno del portale associativo), sono state sostituite le specifiche tecniche contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 che ha dato attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. Tale Provvedimento è stato adottato al fine di semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Area Fiscale • IVA • Comunicazioni telematiche.

Lavoro

Applicazione nuovo CCNL Terziario Lettere di diffida Filcams CGIL

Come è noto, lo scorso 6 aprile è stato definitivamente sottoscritto – da Confcommercio, Fisascat CISL e Uilucis UIL – l'accordo del 26 febbraio relativo al rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. La Filcams CGIL non ha sottoscritto il testo contrattuale e contesta l'applicazione del nuovo CCNL, ritenendo ancora vincolanti, come riferimenti normativi per i rapporti di lavoro, quelli contenuti nel precedente accordo del 2008.

Ci è giunta notizia che anche aziende nostre associate hanno ricevuto, di recente, vere e proprie comunicazioni di diffida da parte di Filcams CGIL, con le quali viene fra l'altro richiesto "un incontro per avviare il confronto di merito, consapevoli che tale situazione potrebbe creare problemi organizzativi all'interno dell'azienda".

La direzione sindacale di Confcommercio ci ha confermato di aver ricevuto nelle ultime settimane diverse segnalazioni, da parte di varie categorie, in merito alle lettere di diffida di Filcams CGIL.

A tale proposito, Confcommercio ha assunto una posizione ufficiale molto netta, predisponendo un

facsimile della lettera di risposta che ogni azienda interpellata da Filcams CGIL può utilizzare, al fine di ribadire i seguenti concetti:

- 1) Il nuovo contratto, anche se non sottoscritto da Filcams CGIL, è da ritenersi unico e inscindibile, e come tale, va applicato nella totalità dei suoi contenuti;
- 2) Filcams CGIL, non essendo firmataria del nuovo CCNL Terziario, non è comunemente legittimata ad intervenire sui suoi contenuti;
- 3) In ogni caso, il precedente contratto collettivo del 2008 è stato a suo tempo disdetto anche dalla Filcams CGIL e deve ritenersi sostituito, a tutti gli effetti, dal nuovo accordo del 26 febbraio 2011.

La Confederazione, da noi interpellata, ci ha confermato che sono attualmente in corso incontri "informali" che potrebbero portare – come già avvenne nel caso del precedente accordo del 2008 – ad una sia pur tardiva sottoscrizione della stessa Filcams CGIL.

Nel frattempo, Confcommercio ribadisce che il nuovo CCNL "è operativo in ogni sua parte e il rispetto di tutto quanto concordato è fuori discussione".

Tutte le aziende associate che dovessero ricevere comunicazioni concernenti l'applicazione del nuovo CCNL da parte di Filcams CGIL sono pregate di segnalarcelo; le aziende interessate possono reperire il facsimile della lettera di risposta predisposta da Confcommercio all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Area Sindacale • CCNL Dipendenti.

Invio certificati di malattia on-line

Il 16 giugno scorso si è tenuto, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'incontro del Comitato tecnico di monitoraggio con la partecipazione dei tecnici delle Amministrazioni interessate e

dai rappresentanti delle parti sociali. Nel corso della riunione è stato, fra l'altro, specificato che il termine ultimo per l'adeguamento alla nuova procedura telematica scade il 13 settembre 2011, decorso, pertanto, tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della circolare n. 4/2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica.

In tale periodo, pertanto, i datori di lavoro potranno ancora chiedere ai propri dipendenti la copia cartacea del certificato medico.

Nel fare rinvio, per gli aspetti più prettamente tecnici della procedura, alla predetta circolare (disponibile all'interno del portale associativo), si fa presente che, per quanto riguarda la possibilità di accesso alla certificazione di malattia on line da parte degli intermediari dei datori di lavoro, l'Inps si è riservata di emanare a breve ulteriori istruzioni.

LINK: www.angaisa.it • Normative • Area Sindacale • Malattia • Certificato medico.

Licenziamenti

Specificità e completezza della motivazione

Con la recente sentenza n. 9925 del 5 maggio 2011, la Cassazione Sez. Lavoro si è soffermata sulle modalità con le quali deve essere fornita al lavoratore licenziato la motivazione del recesso.

La Cassazione ha precisato che se al datore di lavoro viene chiesto di poter conoscere i motivi del recesso, la motivazione deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni e giustificazioni.

E' da ritenersi equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inadeguata ad assolvere il fine cui la norma tende.



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 284 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ CCNL Terziario. Facsimile risposta a lettere diffida Filcams-CGIL.
- ▶ Certificato malattia. Invio telematico. Circolare Ministero P.A. n. 4/2011.
- ▶ IVA. Comunicazione telematica operazioni rilevanti. Chiarimenti Agenzia Entrate.
- ▶ IVA. Comunicazione telematica operazioni rilevanti. Provv. Dir. Ag. Entrate.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &
ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.